



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 14 DEL 17/03/2021

OGGETTO:

**MODIFICA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
DIVIETO DI TRANSITO IN VIA QUAGLIETTI**

Vista la richiesta pervenuta a mezzo posta elettronica in data 19.03.2021 (prot. 2869) dal Sig. BONINCONTRO Pietro, per la modifica della regolamentazione della circolazione stradale in via Quaglietti, al fine di consentire l'esecuzione di un trasloco, vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico, considerata la ridotta larghezza della carreggiata.

Considerato che per le modalità comunicate circa lo svolgimento dell'esecuzione del trasloco e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nella via interessata dall'intervento.

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5 e 7 del Codice Della Strada - D.Lgs. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

nel giorno lunedì 22 marzo 2021 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 il DIVIETO DI TRANSITO in via Quaglietti, da piazza III Alpini, all'intersezione con via Mazzini.

Dall'osservanza del divieto di transito sono esclusi i residenti per l'accesso ai carrai in quanto raggiungibili.

In ogni caso, dall'osservanza dei divieti suddetti sono esclusi i mezzi delle forze dell'ordine, del soccorso e autorizzati.

L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica da parte del richiedente, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento, e che siano informati, a cura della dell'Impresa esecutrice dei lavori, con adeguato anticipo, i residenti interessati;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. Lino Chiolero, Funzionario Vice Responsabile del Comando di P.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
LINO CHIOLERO